



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 190

DETERMINAZIONE

del 20 marzo 2026

OGGETTO: RICORSO EX. ART. 1171 C.C. E ART. 688 C.P.C. TRIBUNALE DI CUNEO – SEZIONE CIVILE R.G. 354/2026. AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO AL PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO. CIG: BAE40A37CE

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Preso atto che:

- in data 18/02/2026 è stato proposto ricorso Ex. Art. 1171 c.c. e Art. 688 c.p.c. - Sezione Civile R.G. 354/2026, innanzi al Tribunale Civile di Cuneo contro il Comune di Mondovì in persona del Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la propria sede in Mondovì, al fine di ottenere la sospensione dei lavori in Corso Statuto con decreto *inaudita altera parte*;
- il 24/02/2026, il Tribunale Ordinario di Cuneo ha ritenuto non sussistano i presupposti per la sospensione *inaudita altera parte* ed ha fissato un'udienza il 31/03/2026;
- con Provvedimento Sindacale n. 19 del 18/03/2026, il Sindaco, in qualità di Rappresentante legale dell'Ente, ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Mondovì nel procedimento pendente avanti al Tribunale Civile di Cuneo, instaurato a seguito del ricorso proposto;

Dato atto che:

- non esistono all'interno dell'Ente figure professionali abilitate all'esercizio della professione forense iscritte nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, nonché esperte nello specifico ambito di cui in oggetto;
- a tal fine occorre procedere ad affidare il servizio di patrocinio legale per rappresentanza e difesa in giudizio;

Considerato che:

- l'incarico che si intende conferire, rientra nel disposto di cui all'art. 56, comma 1 lett. h) D.lgs. n. 36/2023;
- il suddetto art. 56 esclude dal proprio campo di applicazione i servizi legali dettagliati in lettera h) dello stesso articolo;

- ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 non trovano più applicazione le Linee guida n.12 aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali" approvate con deliberazione n. 907 assunta in data 24 ottobre 2018 dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Richiamata altresì la sentenza della Corte di Giustizia europea del 06/06/2019 nella causa C-264/18 con cui è stata confermata la validità dell'art. 10 lett. c), d), i), ii) e v) della direttiva 2014/24/UE sui servizi legali in base al quale, la direttiva sugli appalti pubblici non si applica ai "servizi" legali, in quanto tali incarichi sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, avendo ad oggetto prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*;

Considerato altresì che questo Comune non è dotato di un proprio elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni;

Preso atto che, per l'affidamento del servizio in oggetto il Responsabile del Procedimento ha richiesto al Prof. Avv. Vittorio Barosio, con studio legale in Torino, Corso Galileo Ferraris 120, un preventivo di spesa;

Visto il preventivo di spesa presentato ed acquisito al prot. n. 0010804/2026, a fronte di un onorario pari ad € 6.500,00 oltre rimborso spese forfetarie del 15% ai sensi dell'art. 2, c. 2, DM 55/2014, oltre il 4% CPA e oltre l'IVA al 22 % per un importo complessivo di € 9.484,28 come da seguente tabella:

	Descrizione	Importo (€)
a1	Onorario	6.500,00
a2	Spese 15 % (art. 2 D.M. 55/2014)	975,00
A	Totale corrispettivo	7.475,00
	Contributo previdenziale 4 % di A	299,00
B	Totale imponibile IVA	7.774,00
C	IVA al 22 % su B	1.710,28
D	Spesa Totale	9.484,28

Accertato che la misura del compenso, come sopra preventivato, risulta congrua ed equa in quanto corrispondente ai parametri stabiliti dal Decreto 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i., concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Dato atto che la spesa trova copertura al capitolo n. 270/2 del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, esercizio 2026;

Atteso che, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, l'Avv. Vittorio Barosio ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta agli atti di non incorrere nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023;

Visto l'art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma

e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il presente affidamento si intende procedere ad affidare il servizio di incarico di patrocinio legale per rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Mondovì nel procedimento pendente avanti al Tribunale Civile di Cuneo, instaurato a seguito del ricorso proposto;
- b) il contratto avrà per oggetto il suddetto servizio, da svolgersi alle condizioni definite nell'offerta depositata agli atti e sarà perfezionato mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto;

Richiamato l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

Richiamato l'art. 5 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese.

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamata altresì la legge 136/2010 e s.m.i.;

Viste le verifiche effettuate a norma dell'art. 17 comma 5 e 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Riconosciuta la congruità del preventivo, si ritiene di poter procedere ad affidare il servizio di cui in oggetto al Prof. Avv. Vittorio Barosio con studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 120, al prezzo di € 6.500,00 oltre oneri generali al 15%, oltre CPA al 4% ed oltre IVA al 22%, per complessivi € 9.484,28;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026/2028;

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati e che per la spesa si utilizza il cap. 270/2 del bilancio 2026/2028, esercizio 2026 previa autorizzazione del Segretario Generale all'utilizzo del predetto capitolo di spesa.

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio.

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare il servizio di incarico di patrocinio legale per rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Mondovì nel ricorso ex art. 1171 c.c. e art. 688 c.p.c. - Sezione Civile R.G. 354/2026, avanti al Tribunale di Cuneo, al Prof. Avv. Vittorio Barosio, con studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 120, al prezzo di € 6.500,00 oltre oneri di legge: spese generali al 15 % ai sensi dell'art. 2, c. 2, DM 55/2014, oltre CPA al 4 % e oltre IVA al 22 % per un importo complessivo di € 9.484,28 come da offerta presentata.

Di impegnare la spesa di € 9.484,28 al capitolo n. 270/2 del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 esercizio 2026, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: **U.1.03.02.99.002.**

Di dare atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella Legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split payment* – di cui all'art.17 del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti.

Di dare altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
- le verifiche si sono concluse con esito positivo e che pertanto la presente determinazione è efficace ex art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023;
- è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **BAE40A37CE**;
- l'affidatario, con il presente affidamento, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- ai sensi del disposto dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lett. g), l'impegno è imputato all'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, dando atto che l'obbligazione verrà a scadere con il completamento del servizio di patrocinio legale relativo alla tutela in sede giudiziale nell'ambito del procedimento richiamato in premessa;
- il compenso verrà liquidato a seguito dell'effettuazione della prestazione, entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
- a norma dell'art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art.1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - a. determinare la somma da pagare;
 - b. determinare il soggetto creditore;
 - c. indicare la ragione e la relativa scadenza;

d. costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e s.m.i.;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.

Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Mondovì, li 20 marzo 2026

DLP/FM/CV

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa